



**COMUNE DI SANTA SOFIA**

**IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012**

Per effetto di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 è stata anticipata, al 2012, l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU). **L'IMU sostituisce l'ICI.**

**Presupposto dell'imposta**

**Il possesso di immobili** ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

**Soggetti passivi**

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. È soggetto passivo IMU anche il concessionario di aree demaniali, mentre in caso di immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo IMU è il locatario.

**Definizione di abitazione principale e relative detrazioni di imposta**

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a decorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 **la detrazione è maggiorata dei 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di euro 400.

**Base imponibile**

È costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Tipo immobile	Categoria catastale	Moltiplicatore
Abitazioni	Categoria A escluso A/10	160
Uffici	A/10	80
Collegi, scuole, caserme, ecc.	B	140
Negozi	C/1	55
Box auto, magazzini, tettoie, ecc.	C/2, C/6, C/7	160
Laboratori artigianali, palestre	C/3, C/4, C/5	140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri, ecc.	Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	60
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80

**Aliquote di base**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria C/2, C/6, C/7)</li> <li>Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari</li> <li>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <b>anziani</b> o <b>disabili</b> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</li> <li>Unità immobiliare posseduta dai <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata</li> </ul>	<b>0,4%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altre fattispecie</li> </ul>	<b>0,76%</b>

**Riserva di imposta a favore dello Stato**

È riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota di base, sia in acconto che a saldo (anche a seguito di variazione in aumento o diminuzione dell'aliquota deliberata dal Comune).

**SI RENDE NOTO**

Che con delibera di C.C. n. 20 del 11/05/2012 il comune di Santa Sofia ha stabilito le seguenti aliquote di tale imposta per l'anno 2012.

**Aliquote comunali**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria C/2, C/6, C/7)</li> <li>Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari</li> <li>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <b>anziani</b> o <b>disabili</b> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</li> <li>Unità immobiliare posseduta dai <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata</li> </ul>	<b>0,5%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altre fattispecie</li> </ul>	<b>0,96%</b>

**Esenzioni IMU**

In relazione al comma 5 art. 5 D.Lgs. 504/92, i **terreni agricoli** siti nel territorio del Comune di Santa Sofia sono esenti, ai sensi dell'art. 7, lett h), del D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, e così come confermato dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs 23/2011;

in relazione al comma 8 art. 9 D.Lgs 23/2011, così come modificato dalla Legge 44/2012, che sono altresì esenti i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 comma3-bis della L. n. 133/1994, siti nel territorio del Comune di Santa Sofia, in quanto ubicati in comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

**Dichiarazione**

Nell'IMU è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione **entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni** rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2012 è previsto un regime transitorio, che impone di presentare la dichiarazione, relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, entro il 4 febbraio 2013.

**Importo minimo**

L'importo minimo da versare è **di € 2,00** per l'imposta municipale propria (in specifico: se l'importo dell'acconto è inferiore a € 2,00 mentre l'importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto).

**Codici tributo**

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 ha istituito i codici tributo:

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'IMU CON IL MODELLO F24		
Tipologia immobili	Codice IMU (quota Comune)	Codice IMU (quota Stato)
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	.....
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919
INTERESSI da accertamento	3923	.....
SANZIONI da accertamento	3924	.....